



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Costituzione, organizzazione e disciplina della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

CONSIDERATO che, in attuazione del comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 2025 n. 50, è stato istituito, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

nell'ambito del CdR 2 "Casa Italia", il capitolo 318, denominato "*Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari Straordinari alla ricostruzione*";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 con la quale il citato stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato esteso al territorio della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 che ha previsto la proroga fino al 3 novembre 2025 dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025 che ha dichiarato, per la durata di cinque anni a partire dal 4 novembre 2025, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 22 dicembre 2025 con il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regione Emilia-Romagna, si è proceduto alla nomina del Senatore Guido Castelli quale Commissario straordinario alla Ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale prevede che, con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che definisce il funzionamento e l'organizzazione della Struttura Commissariale alle dipendenze del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di seguito "Struttura Sisma 2016";

CONSIDERATO che il Senatore Guido Castelli è attualmente anche titolare dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a capo della Struttura Sisma 2016, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 e successivamente rinnovata con Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, 13 gennaio 2025 e 14 gennaio 2026;

CONSIDERATO che la Struttura Sisma 2016 è pienamente operativa;

TENUTO CONTO che le attività di ricostruzione in via di programmazione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 per la contenuta dimensione economica ed estensione territoriale possono essere assolte nell'ambito delle capacità operative della Struttura Sisma 2016;

RITENUTO opportuno affidare alla preesistente Struttura Sisma 2016 le attività di supporto al Commissario straordinario alla Ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023;

VISTA la nota CGRTS-0011399-P-16/03/2026, con la quale il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023 ha trasmesso al Dipartimento Casa Italia la proposta concernente la costituzione e l'organizzazione della Struttura di supporto al Commissario medesimo;

VISTA la nota prot. DCI-0000489-P del 6 febbraio 2026, come integrata con nota prot. DCI-0000704-P del 20 febbraio 2026, con la quale il Dipartimento Casa Italia ha chiesto all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile di attingere alle risorse del Fondo di riserva della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la copertura finanziaria per le spese di funzionamento, tra l'altro, della struttura commissariale del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108/Bil del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito, nell'ambito del suddetto capitolo 318 il piano gestionale 02 "*Spese di funzionamento degli altri commissari per la ricostruzione*", nonché disposta la variazione compensativa, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dal capitolo 234 "Fondo di riserva" al capitolo 318 "Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari Straordinari alla ricostruzione", per un importo pari a euro 250.000,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

SU PROPOSTA del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023;

ACQUISITO il concerto del Capo del Dipartimento Casa Italia;

DECRETA

Articolo 1

(Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023)

1. La funzione di Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023, di seguito "Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023" è assegnata a una articolazione organizzativa della Struttura Commissariale di cui dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel seguito "Struttura Sisma 2016".

2. La Struttura Commissariale ha durata coincidente con il permanere dello Stato di ricostruzione nei territori. Il Commissario straordinario può, con propria ordinanza, procedere allo scioglimento anticipato della struttura.

Articolo 2

(Compiti della Struttura Commissariale)

1. La Struttura Commissariale assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, ovvero:

- a) svolge funzioni di segreteria tecnica della Cabina di coordinamento istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 2025, n. 40;
- b) supporta il Commissario per la definizione di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo;
- c) supporta il Commissario per la definizione della programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi;
- d) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche supporta il Commissario nella ricognizione e nell'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;
- e) supporta il Commissario nel coordinamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

- infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore;
- f) coordina, secondo le indicazioni del Commissario, la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
 - g) segue e monitora lo stato di avanzamento della ricostruzione, individua le principali criticità emerse e prospetta soluzioni;
 - h) cura la gestione della contabilità speciale intestata al Commissario, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità della ricostruzione;
 - i) supporta il Commissario straordinario nell'analisi e risoluzione di tutti i profili giuridici afferenti alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione.

2. La Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023 esercita, inoltre, funzioni: di supporto al Commissario straordinario nella ricognizione e nell'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati e per le più urgenti necessità, nel coordinamento della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; di monitoraggio dello stato di avanzamento della ricostruzione; di individuazione delle principali criticità riscontrate e di definizione delle possibili soluzioni.

Articolo 3 (Organizzazione della Struttura Commissariale)

1. Le funzioni afferenti alla ricostruzione privata e alle connesse misure di assistenza, per la Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023 sono affidate al Servizio Tecnico per gli Interventi di Ricostruzione, articolazione organizzativa della Struttura Sisma 2016.

2. Le funzioni amministrative e strumentali e le procedure finalizzate alla ricostruzione pubblica per la Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023 sono affidate al Servizio per il Supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali della Struttura Sisma 2016, cui spettano compiti: di supporto per la definizione del piano generale, per la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi; di cura della gestione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità della ricostruzione.

3. Il coordinamento tecnico e amministrativo delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è affidata a uno dei sub commissari della Struttura Sisma 2016, nominato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che sarà individuato con decreto del Commissario straordinario.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

4. La Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023 si avvale di un esperto, individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotato di adeguata professionalità.

5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, con apposito decreto il Commissario straordinario:

- a. stabilisce il contingente di personale non dirigenziale, individuato nell'ambito della Struttura Sisma 2016 dal Commissario straordinario;
- b. individua l'esperto di cui al comma 4 del presente articolo; disciplina il regime delle spese di missione e trasferta del personale e degli esperti, nonché i criteri per il loro rimborso;
- c. stabilisce l'articolazione territoriale della Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2013, individuando le unità di personale necessarie con le adeguate professionalità amministrativa e tecnica.

6. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di atti di addendum delle vigenti convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e di Fintecna S.p.A., anche ai fini dell'esercizio di ulteriori servizi specialistici finalizzati alle attività istruttorie in seno ai procedimenti di ricostruzione privata e delle attività proprie della centrale unica di committenza, nonché dei servizi di natura informatica relativamente alla gestione dei processi e del monitoraggio della ricostruzione privata e pubblica.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 o con separati decreti, il Commissario straordinario potrà individuare ulteriori esperti, tra quelli già a disposizione del medesimo Commissario e nominati ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per svolgere senza maggiori oneri attività di supporto alla Struttura Commissariale di cui al precedente articolo 1.

1. A integrazione di quanto stabilito ai precedenti commi resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, lettera a), della Legge n. 40 del 2025.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Tutto il personale non dirigenziale assegnato conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio percepito alle dipendenze della Struttura Sisma 2016.

2. Al personale dirigenziale individuato ai sensi del precedente articolo 3 è riconosciuto un incremento del relativo trattamento economico nei limiti di cui all'articolo 50, comma 7, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

3. All'esperto di cui all'articolo 3, comma 4, compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 48.000,00, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e al netto dell'IVA a carico della Struttura Sisma 2016.

4. A tutti i componenti della Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2023 di cui al precedente articolo 3 spetterà il rimborso delle spese per missioni e trasferte a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 5.

Articolo 5 (Oneri)

1. Per il concorso agli oneri di costituzione e di funzionamento della struttura di supporto, come disciplinati dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, sono previsti oneri pari a euro 100.000,00 per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, finanziati con il ricorso al Fondo di riserva della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le spese di funzionamento ed eventuali ulteriori oneri si provvederà, a partire dall'annualità 2027, con successivo provvedimento, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, che confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f), della medesima legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci